

circolare
14 NOVEMBRE 2017

Milano, 14 novembre 2017

Oggetto

Previdenza complementare e conferimento del TFR – i chiarimenti Covip

La Covip, con propria circolare è intervenuta in merito alle novità introdotte in tema di previdenza complementare dall'art.1, comma 38, Legge n. 124/2017, in vigore dallo scorso 29 agosto, fornendo chiarimenti in ordine alla loro applicazione nonché indicazioni operative riguardo alle modifiche che i Fondi pensione dovranno apportare ai propri Statuti e Regolamenti.

A tale riguardo, va evidenziato che, a seguito delle novità introdotte dalla Legge n. 124/2017,

- è ora ammessa la possibilità di destinare alle forme pensionistiche complementari una quota inferiore al 100 % del TFR maturando;
- sono ampliate le condizioni per fruire dell'anticipo della prestazione pensionistica;
- è modificata la disciplina dei riscatti delle posizioni maturate presso i fondi pensione per cause diverse.

Le novità riguardano solo coloro a cui si applica il D.Lgs. n. 252/2005 (nuovi iscritti). Le stesse non interessano, pertanto, gli iscritti alla previdenza complementare che sono ancora soggetti alle norme del D.Lgs. n. 124/1993 (vecchi iscritti).

Conferimento del TFR inferiore al 100% della quota maturanda

L'art. 1, comma 38, lett. a) della Legge n. 124/2017, ha aggiunto all'art. 8, comma 2, del D.Lgs n. 252/2005 (recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari) la previsione che i contratti e agli accordi collettivi ai quali è demandata la definizione delle modalità e della misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore stesso per i lavoratori dipendenti che aderiscono, su base collettiva, ai fondi pensione istituiti da fonti negoziali - possano anche fissare la percentuale minima di TFR maturando da destinare a previdenza complementare, diversa, dunque, dal 100%.

In assenza di indicazioni in merito, il conferimento del TFR annualmente maturato deve intendersi integrale (100%).

Di fatto, dunque, viene legittimata la possibilità, per le fonti istitutive (contratti e accordi collettivi, anche aziendali ovvero regolamenti aziendali) di modulare anche la quota di TFR da destinare ai fondi pensione (oltre che la contribuzione a carico datore e lavoratore), prevedendo anche più quote percentuali alternative di TFR da conferire, nell'ambito delle quali la quota minima potrebbe addirittura essere pari a zero. La scelta in ordine alla quota di TFR da versare è rimessa agli aderenti destinatari dell'accordo ai quali deve essere, in ogni caso, riconosciuta la facoltà di optare per l'integrale destinazione del TFR al fondo pensione.

I destinatari delle nuove disposizioni sono tutti i lavoratori dipendenti nei cui confronti trovano applicazione le fonti istitutive che disciplinano la percentuale minima di TFR, a prescindere dal momento di iscrizione alla previdenza obbligatoria o ai fondi pensione.

Inoltre, considerato che l'intento del Legislatore è volto a fornire una maggiore flessibilità nella devoluzione del TFR ai fondi pensione, a parere della Covip,

- anche i soggetti già iscritti ad una forma pensionistica complementare, che già conferiscono il TFR in misura integrale, possono, in presenza di successive determinazioni delle fonti istitutive che

stabiliscano il versamento di una quota di TFR inferiore al 100%, scegliere di devolvere, per i flussi futuri, la percentuale fissata negli accordi;

- la scelta del lavoratore di conferire, comunque, l'intera quota di TFR maturando, anche in presenza di previsioni delle fonti istitutive che fissino la percentuale minima di TFR da destinare ai fondi pensione, possa essere successivamente modificata in favore della devoluzione parziale.

Rimane, invece, confermato il meccanismo del silenzio-assenso che si sostanzia nell'adesione alla previdenza complementare da parte del lavoratore secondo modalità tacite e che comporterà sempre la devoluzione integrale del TFR. Anche tali soggetti potranno, tuttavia, esprimere, in un momento successivo all'adesione tacita, la volontà di devolvere al fondo di appartenenza la sola quota fissata dalle fonti istitutive. Tale eventuale opzione sarà esercitabile secondo le modalità definite dalle fonti istitutive.

Con riferimento ai lavoratori dipendenti assunti dopo il 31 dicembre 2006 per i quali, con D.M. 30 gennaio 2007, è stata prevista la compilazione del cosiddetto "modulo TFR 2" entro sei mesi dall'assunzione, si considera possibile, nelle more di una revisione del predetto modulo funzionale a tenere conto delle novità normative sopravvenute, annotare nel modulo stesso, ad integrazione della Sezione 1, l'eventuale diversa scelta di versare il TFR maturando nella misura definita dalle fonti istitutive.

Infine, la Covip evidenzia che la previsione in oggetto non riguarda gli aderenti su base individuale, i quali comunque rimangono titolari delle facoltà di versare alle forme pensionistiche complementari il TFR in misura integrale ovvero di non versare alcuna quota del medesimo trattamento.

Anticipazione della prestazione del fondo pensione

L'art. 1, comma 38, lett. b), ha sostituito l'art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 252/2005 prevedendo che *"Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi, le prestazioni pensionistiche o parti di esse siano, su richiesta dell'aderente, consentite con un anticipo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza e che in tal caso possano essere erogate, su richiesta dell'aderente, in forma di rendita temporanea, fino al conseguimento dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari possono innalzare l'anticipo di cui al periodo precedente fino a un massimo di dieci anni"*.

Pertanto rispetto al passato:

- viene ridotto da 48 a 24 mesi il periodo di inoccupazione che dà titolo a richiedere le prestazioni pensionistiche con un anticipo di cinque anni rispetto alla maturazione dei requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio (in tali casi l'aderente può chiedere anche solo una parte della prestazione pensionistica);
- è introdotta la possibilità per gli iscritti di conseguire le prestazioni pensionistiche anticipate in forma di rendita temporanea fino al conseguimento dei requisiti di accesso al pensionamento obbligatorio.

Le forme pensionistiche complementari sono, infine, legittimate a innalzare, nell'ambito degli Statuti e dei Regolamenti, il limite dei cinque anni (rispetto alla maturazione dei requisiti di accesso nel sistema obbligatorio) fino a un massimo di dieci anni.

Riscatto della posizione per perdita dei requisiti

L'art.1, comma 38, lett.c), n.2), della Legge n.124/2017 ha sostituito il comma 5, art. 14, D. Lgs. n. 252/2005 prevedendo che *"In caso di cessazione dei requisiti di partecipazione per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, è previsto il riscatto della posizione sia nelle forme*

collettive sia in quelle individuali e su tali somme si applica una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 23 per cento medesimo imponibile di cui all'articolo 11, comma 6".

È, dunque, ammessa la facoltà di riscatto per cessazione dei requisiti di partecipazione sia nelle adesioni collettive sia in quelle individuali. Con riguardo alle adesioni individuali, la Covip ritiene che il presupposto legittimante l'esercizio della facoltà di riscatto sia il possesso dello status di lavoratore al momento dell'adesione o in un momento successivo nel corso del rapporto di partecipazione e la sopravvenuta perdita di tale requisito.

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Daniela Ghislandi

Dottore Commercialista
Revisore contabile

